

VARIANTE SPECIFICA A RUE VIGENTE FINALIZZATA A DISCIPLINARE L'USO U17bis "ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE CON PROBLEMATICHE DI IMPATTO"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. PREMESSE

Le attività ludiche svolte in pubbliche sale da gioco, con particolare, anche se non esclusivo riguardo agli esercizi dedicati esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS (VLT, slot, sale bingo, sale scommesse), a far data dai primi anni duemila hanno evidenziato impatti rilevanti, sia urbanistici che sociali, tali da indurre a ritenere che lo sviluppo del loro insediamento necessiti di approfondite analisi preliminari, da attuarsi nell'ambito di una disciplina che ne consenta l'adeguato governo anche per il tramite degli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica. Questo dato, da tempo evidenziato dalla letteratura scientifica, oggetto di organici eF approfonditi studi, ha trovato recepimento e disciplina nella Regione Emilia Romagna, tra il resto, con la L.R. 04 luglio 2013 n. 5 "*Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate*", alla quale ha fatto seguito la Delibera della Assemblea Legislativa 11 marzo 2014, n. 154 "*Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico 2014-2016*".

La disciplina normativa regionale si pone il principale obiettivo (individuato all'articolo 1 della Legge Regionale 5/2013) di prevenire, ridurre il rischio e contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, "*anche in osservanza delle disposizioni dell'OMS e di quelle della Commissione Europea sui rischi del gioco d'azzardo*".

Nel perseguimento di questo obiettivo, la legge riconosce un ruolo di primario rilievo all'iniziativa che può essere assunta dagli enti locali mediante l'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica e territoriale.

Il Titolo III della legge detta disposizioni relative agli esercizi commerciali e, all'articolo 6, disciplina l'apertura e l'esercizio delle attività di sale gioco e di installazione di apparecchi da gioco, per i profili non direttamente connessi alla preliminare autorizzazione di pubblica sicurezza, il cui rilascio è di competenza del Questore (art. 110 TULPS). Dispone l'articolo 6 citato ai comma 2 e 3: "*2. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e gli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio),*

"i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, previsioni urbanistico – territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco. 3. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, per i medesimi obiettivi e finalità di cui al comma 2, i Comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale

da gioco e delle relative pertinenze".

Alle finalità individuate all'articolo 1 (prevenzione e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico) la norma associa, in immediata connessione, gli obiettivi della pianificazione urbanistica e territoriale disegnati dall'articolo 2 della legge regionale 20/2000, tra i quali si ricordano:

- "a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;*
- b) assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;*
- c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;*
- e) promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente; ...".*

Con l'approvazione della L.R. n° 2 del 2015 la Regione ha rafforzato i poteri di vigilanza e controllo delle amministrazioni Comunali sulle sale gioco e per la raccolta scommesse, introducendo una disciplina speciale edilizia in merito alla realizzazione, trasformazione e agibilità delle stesse. in particolare :

- Qualsiasi intervento di nuova costruzione, recupero di una sala gioco o di cambio d'uso (con o senza opere) da qualunque funzione a quella di sala da gioco, è soggetto al rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 4 luglio 2013 n. 5 (Semplificazione della disciplina edilizia) e in deroga al disposto dell'articolo 17 della Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15. In questo modo gli interventi che precedentemente erano sottoposti a SCIA o a Comunicazione di Inizio lavori, sono ora assoggettati a permesso di costruire e pertanto a un più rigoroso controllo comunale circa la loro legittimità.
- Il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità consegue ad un effettivo controllo dell'opera realizzata, precludendo sia la possibilità di controllo a campione che la possibilità di utilizzo immediato dei locali.

2. CONTENUTI DELLA PRESENTE VARIANTE NORMATIVA AL RUE

Il provvedimento di variante specifica in esame ha ad oggetto parziali modifiche degli elaborati normativi del RUE, modifiche volte a disciplinare la localizzazione delle sale gioco, e in particolare quegli esercizi dedicati esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS (VLT, slot, sale bingo, sale scommesse, mediante l'individuazione di una nuova destinazione d'uso, all' Art. 21 – "Casistica degli usi del territorio" , e cioè l'uso U17bis "**attività ludico-ricreative con problematiche di impatto**", così definito: "Attività ludiche svolte in pubbliche sale da gioco, compresi quegli esercizi dedicati esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art.110 comma 6 del TULPS (VLT, slot, sale bingo, sale scommesse), agenzie di scommesse ed attività aperte al pubblico ove si offrono servizi telematici di trasmissione dati comunque finalizzati al gioco d'azzardo ed alle scommesse di qualunque tipo". E' stato inserito in questo punto il richiamo alle procedure di autorizzazione recentemente stabilite dalla Regione.

Oltre all' individuazione di un nuovo uso, sono stati definiti i relativi standard territoriali da reperire, in considerazione del tipo di impatto che questa funzione ha sul territorio, sia per quanto riguarda i parcheggi pertinenziali che i parcheggi pubblici di cessione P1 e P2 e le aree a verde U, disciplinato agli articoli 15 e 16 del RUE. Date le particolari caratteristiche di queste attività si è ritenuto di escludere la possibilità di monetizzazione delle dotazioni relative a questo uso, di cui all'articolo 18 del RUE.

Per ultimo è stata prevista la possibilità di insediamento di questo uso negli ambiti ritenuti adeguati, in particolare gli ambiti produttivi APR e Asp esistenti, di cui agli art. 49 e 50.

Le modifiche proposte alle disposizioni normative riguardano gli articoli:

RUE - Norme di attuazione:

Art. 15 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali (Pr e Pc)

*Art. 16 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi (Urbanizzazioni primarie e secondarie)
- Parametri quantitativi*

Art. 18 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Casi di monetizzazione

Art. 49- Ambiti specializzati per attività produttive (ASP): Articolazione - Destinazioni d'uso e interventi ammessi in generale

Art. 50 - ASP.1 (ambiti specializzati per attività produttive esistenti): destinazioni d'uso e parametri edilizi

RUE - Allegato alle norme: definizioni:

Art. 21 - Casistica degli usi del territorio

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE PROCEDIMENTALE

In considerazione del carattere esclusivamente normativo della presente variante si da atto che la stessa

- è compatibile con la pianificazione strutturale comunale e con la pianificazione provinciale, trattando modifiche esclusivamente normative, con finalità generali di ordinato utilizzo del territorio.
- è altresì rispondente alle indicazioni e prescrizioni del P.T.C.P..
- non incide sul dimensionamento complessivo della strumentazione urbanistica comunale per l'incremento della capacità insediativa residenziale e terziaria;
- non incide sul dimensionamento delle dotazioni territoriali incrementandone il bilancio complessivo;
- è coerente con l'impostazione generale della strumentazione urbanistica vigente.
- relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica, si ritiene che la presente proposta di Variante sia esclusa dalla procedura di valutazione ambientale strategica, in quanto ricadente nei casi di esenzione di cui alla Legge regionale 20/2000 e s.m.i., art. 5, comma 5, lett. c).